

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**
Regolamento delle attività e per il funzionamento del Consiglio

Premessa

Il presente regolamento detta la disciplina del funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, recependo i principi contenuti nel D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, con particolare riferimento alle distinzioni effettuate, dal citato decreto, tra funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, la cui competenza è attribuita agli organi di governo, e funzioni amministrative e gestionali, di competenza della Direzione.

..OMISSIS..

Capo IV - Delle Commissioni consultive e gruppi di studio

Art. 34 – Costituzione e funzionamento delle Commissioni

1. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, può istituire con propria deliberazione

- Commissioni Consultive
- Gruppi di Lavoro
- Gruppi di Consultazione

con il fine di:

- fornire pareri ed elementi di valutazione, studi ed indagini su materie di interesse per l'esercizio della professione e/o oggetto dell'attività professionale;
- realizzare gli obiettivi definiti nei programmi di area individuati nell'ambito delle aree di delega ed approvati dal CNDCEC;
- prevedere il coordinamento e la promozione delle attività con le Commissioni di analogo argomento istituite presso gli Ordini territoriali.

2. Di concerto con altri Enti o Consigli Nazionali possono essere istituite Commissioni miste, per l'esame congiunto di argomenti concordati tra i Consigli Nazionali, che nominano i componenti delle Commissioni stesse.

3. Le Commissioni non possono avere alcuna rilevanza esterna.

4. Le Commissioni si riuniscono, in forma plenaria, ordinariamente non più di tre volte all'anno. Gli altri incontri potranno essere programmati nel numero e nelle modalità indicate dal Consigliere Delegato tramite l'utilizzo di strumenti informatici (videoconferenze, conference call etc).

6. La partecipazione alle Commissioni di studio è a titolo gratuito. Ai partecipanti alle riunioni plenarie sarà riconosciuto soltanto il rimborso delle spese sostenute per la trasferta, secondo quanto previsto dal Regolamento approvato dal CNDCEC.

Art. 35 - Costituzione e funzionamento dei gruppi di lavoro e dei gruppi di consultazione

1. Il Consiglio Nazionale, per proprie esigenze connesse ad un tempestivo ed efficace espletamento delle sue funzioni e, ove si presenti la necessità di esprimere in tempi rapidi la propria posizione su argomenti ben identificati e circoscritti, può istituire "Gruppi di Lavoro" che, in tempi concordati, forniscano gli strumenti conoscitivi ricercati.

2. Il Gruppo di Lavoro è presieduto dal Consigliere Delegato alla materia ed è formato preferibilmente, al massimo, da 6 componenti.

3. I Gruppi di Lavoro si riuniscono ordinariamente secondo le modalità indicate dal Consigliere Delegato. Gli incontri potranno essere programmati nel numero e nelle modalità

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**
Regolamento delle attività e per il funzionamento del Consiglio

indicate dal Consigliere Delegato anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici (videoconferenze, conference call etc).

3. La partecipazione ai Gruppi di Lavoro è a titolo gratuito. Ai partecipanti alle riunioni sarà riconosciuto soltanto il rimborso delle spese sostenute per la trasferta secondo quanto previsto dal Regolamento approvato dal CNDCEC.

4. Nell'ambito delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro possono essere istituiti "Gruppi di Consultazione" composti da "referenti territoriali" individuati tra gli iscritti negli Ordini che operano esclusivamente in via telematica. La Commissione, o Gruppo, assegna al Gruppo di consultazione i temi di studio, le modalità di esecuzione ed assegna il termine entro il quale i lavori debbono essere conclusi.

5. La partecipazione ai Gruppi di consultazione è a titolo gratuito e non è previsto alcun tipo di rimborso.

36. - Numero e competenza

1. Il numero delle Commissioni e dei gruppi di lavoro e gli ambiti di competenza sono determinati dal CNDCEC in base alle esigenze.

37. - Durata

1. Le commissioni ed i gruppi di lavoro svolgono le attività in base ad uno specifico mandato del Consiglio Nazionale ed operano fino all'esaurimento del compito affidato o fino a diversa determinazione del Consiglio Nazionale.

In ogni caso le Commissioni e i gruppi di lavoro decadono con la decadenza del Consiglio Nazionale che li ha istituiti.

2. Le commissioni ed i gruppi misti, istituiti con altri Enti, non possono essere sciolti prima che abbiano esaurito il loro programma.

38. - Composizione delle Commissioni e dei gruppi di lavoro

1. I componenti delle Commissioni e dei gruppi di lavoro sono nominati con delibera dal CNDCEC, su indicazioni del Consigliere Delegato, tenendo conto dei seguenti criteri:

- verifica del Curriculum personale
- età anagrafica
- parità di genere
- equilibrio geografico
- ogni Commissione è composta da un numero variabile di componenti, preferibilmente tra 3 e 12, ivi compreso il delegato del CNDCEC
- ogni gruppo di lavoro è composto da un numero variabile di componenti preferibilmente tra 3 e 6 ivi compreso il delegato del CNDCEC
- ogni gruppo di consultazione è composto da un numero variabile di componenti

2. Si può essere nominati in una sola Commissione / gruppo di lavoro.

3. Ai lavori delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro possono partecipare come uditori altri Consiglieri Nazionali e i dirigenti/funzionari del Consiglio Nazionale.

39. - Attribuzioni del Consigliere Delegato

Il Consigliere Delegato:

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**
Regolamento delle attività e per il funzionamento del Consiglio

1. presenta al Consiglio Nazionale il programma relativo all'area di delega e quindi le proposte dell'attività della Commissione/gruppo con l'indicazione annuale delle risorse al fine di consentire lo stanziamento finanziario necessario;
2. ha funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività della commissione/gruppo istituito. Applica e promuove provvedimenti intesi ad agevolare, migliorare o integrare i lavori della Commissione;
3. nomina il Segretario tra i componenti della Commissione/Gruppo;
4. rappresenta il Consiglio Nazionale e, in tale veste, opera in base alle direttive e alle linee programmatiche determinate dal Consiglio Nazionale stesso; al Consigliere Delegato è conferito ogni più ampio potere per il conseguimento degli obiettivi per i quali la Commissione, o Gruppo, è stato costituito;
5. nomina i nuclei di lavoro all'interno delle Commissioni/Gruppi;
6. indica al Consiglio Nazionale i "referenti territoriali" per l'istituzione dei Gruppi di Consultazione;
7. presenza ai lavori e riferisce ogni quadrimestre al Consiglio Nazionale circa le attività svolte con particolare riferimento agli obiettivi indicati nel programma, la partecipazione dei componenti ed i provvedimenti adottati o da adottare e il coordinamento con le Commissioni del territorio;
8. propone al Consiglio Nazionale eventuali deliberazioni che si rendessero necessarie circa la composizione, l'attività delle Commissioni/Gruppi, e ogni attività e/o provvedimenti ove ci sia una previsione di spesa per il Consiglio Nazionale. Illustra l'elaborato prodotto ed il parere finale della Commissione/Gruppo, al Consiglio Nazionale, dopo aver acquisito il parere del Consigliere co-delegato sulla conformità agli obiettivi prefissati nel programma di mandato e nel programma d'area e su un livello di approfondimento scientifico che sia consono all'autorevolezza dell'organo che li emette. Dopo averlo approvato, il Consiglio Nazionale può autorizzare la divulgazione dell'elaborato o del parere con i mezzi che ritiene opportuni.

40. - Attribuzioni del Presidente della Commissione/gruppo

1. Il Presidente della Commissione/Gruppo è nominato dal CNDCEC, su proposta del Consigliere Delegato, ed è responsabile dei lavori della Commissione;
2. Formula, d'intesa con il Consigliere Delegato, un piano generale dei lavori che deve tenere conto degli obiettivi, delle priorità e delle urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio Nazionale e ne coordina le attività;
3. Presiede le riunioni, dirige la discussione e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
4. Stabilisce, d'intesa con il Consigliere Delegato, il calendario delle riunioni;
5. D'intesa con il Consigliere Delegato convoca la Commissione/gruppo, per il tramite della Segreteria Commissioni del CNDCEC, coordinandosi con l'ufficio anche per particolari esigenze, almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione.
6. Trasmette ogni 4 mesi al Consigliere Delegato, una relazione sull'attività della commissione/gruppo.

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**
Regolamento delle attività e per il funzionamento del Consiglio

7. Invia tramite il Consigliere Delegato entro il 28 febbraio di ogni anno al Consiglio Nazionale una relazione sull'attività di studio riferita all'anno solare precedente al fine di rendere una opportuna informativa nell'ambito delle relazioni al bilancio consuntivo del Consiglio stesso.
8. Sottoscrive il verbale delle riunioni ed ogni altro documento, parere o elaborato.
9. Cura la redazione dell'elaborato finale dei lavori della Commissione anche delegando, sotto la sua responsabilità, altri componenti della Commissione.

41. - Attribuzioni del Segretario

Sono compiti del Segretario:

1. La redazione e la sottoscrizione del verbale delle riunioni che, firmato dal Presidente, deve essere inviato/consegnato tassativamente, entro trenta giorni dallo svolgimento della riunione, alla Segreteria Commissioni del Consiglio Nazionale.
2. La raccolta delle firme sui fogli di presenza che, a sua cura, debbono essere consegnati al termine della riunione alla Segreteria Commissioni del Consiglio Nazionale.
3. L'assolvimento di compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione.
4. In caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti dal componente più giovane per iscrizione all'Albo.

Art. 42 - Insediamento

1. L'insediamento della Commissione o del Gruppo dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla comunicazione di nomina resa dal Presidente del Consiglio Nazionale a tutti gli interessati.
2. La riunione di insediamento è convocata dal Consigliere Nazionale Delegato per il tramite della Segreteria Commissioni del Consiglio Nazionale a mezzo e-mail.
3. Nel corso della riunione di insediamento si dovrà procedere:
 - a. alla nomina del Segretario;
 - b. alla sottoscrizione, da parte di tutti i presenti, per conoscenza e adesione, di un estratto del regolamento limitatamente al funzionamento delle Commissioni e Gruppi;
 - c. Alla presa visione e accettazione del regolamento per il trattamento economico di missione per i componenti delle commissioni di studio approvato dal CNDCEC;
4. Con la sottoscrizione del regolamento ciascun componente prende solenne impegno di porre massima diligenza e cura nell'espletamento del proprio mandato, conscio della fiducia insita nella designazione e nella nomina e consapevole delle attese della Categoria.
5. Ai Componenti è fatto obbligo di riservatezza circa i contenuti dei lavori svolti.
6. Nel corso della riunione di insediamento dovrà essere inoltre redatto il programma dei lavori sulla proposta avanzata dal Consigliere Delegato.
7. In base al programma dei lavori dovrà essere fissato il calendario delle date degli incontri.

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**
Regolamento delle attività e per il funzionamento del Consiglio

43. - Nomina dei componenti

1. I Componenti le Commissioni/Gruppi sono deliberati dal CNDCEC su proposta del Consigliere Delegato d'intesa con il Presidente ed il Segretario del CNDCEC.
2. I componenti sono scelti fra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili purché non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. La nomina è resa nota all'interessato e all'Ordine di appartenenza con lettera del Presidente del CNDCEC
4. L'interessato, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della nomina deve dichiarare per iscritto la propria accettazione. L'accettazione, qual'ora non sia stata ancora manifestata, può avvenire anche nel corso della riunione di insediamento della Commissione/Gruppo. In caso di mancata accettazione o nel caso in cui non pervenga alcuna comunicazione dell'interessato, la nomina si intenderà non accettata e il Consigliere Delegato potrà provvedere all'integrazione della Commissione/Gruppo sempre tramite delibera del CNDCEC.

Possono far parte delle Commissioni/Gruppi di studio, in qualità di "esperti", i non iscritti all'Albo purché noti per la particolare conoscenza di specifiche discipline.

44. - Cessazione dell'incarico

1. Cessazione: il Componente della Commissione/Gruppo che senza giustificato motivo non partecipa alle riunioni decade dall'incarico. L'assenza è considerata giustificata quando la stessa è preceduta da una comunicazione trasmessa al Presidente della Commissione/Gruppo presso la Segreteria Commissioni del CNDCEC. La decadenza viene accertata dal Consigliere Delegato e comunicata all'interessato ed all'Ordine di appartenenza in forma scritta.
2. Revoca - Il Consigliere Delegato può revocare la nomina di un componente
 - che non apporti fattiva collaborazione e/o non segua gli incarichi specifici assegnati;
 - in presenza di fatti e circostanze gravi quali l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del proprio Ordine di appartenenza.

Dimissioni – Le dimissioni di un componente hanno effetto dal momento in cui pervengono al Presidente della Commissione/Gruppo presso la Segreteria Commissioni del CNDCEC. Le dimissioni vengono comunicate all'Ordine di appartenenza tramite la segreteria Commissioni del CNDCEC.

..OMISSIS..

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139.